



2018/0218(COD)

25.10.2018

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Eric Andrieu

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	79

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0394),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 118, primo comma, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0246/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ... ²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

² GU C ... / Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dal momento che le strutture delle aziende agricole possono variare considerevolmente all'interno di uno Stato membro e che le dimensioni di tali aziende possono altresì differire tra una regione e l'altra, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la nozione di azienda a livello regionale nel quadro del regime delle autorizzazioni di impianto, al fine di tenere conto delle esigenze particolari delle diverse regioni nell'ambito del sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Or. fr

Motivazione

È necessario adattare la definizione di azienda agricola al settore viticolo. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, un'azienda agricola è definita come tutti i lotti di terreno sfruttati dalla stessa persona giuridica sull'insieme di un territorio di uno Stato membro. Tale definizione non è adeguata né coerente rispetto a un approccio regionale alla gestione del potenziale di produzione nel settore viticolo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio¹² ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio¹³, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il

soppresso

prodotto come originario di una regione o di una località specifici.

¹² *Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214).*

¹³ *Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).*

Or. fr

Motivazione

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, ossia quella contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo "TRIPS").

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Vista la domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello attualmente stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell'Unione.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. I vini dealcolizzati prevedono l'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non possono essere disciplinati dal regolamento OCM, bensì del regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È necessario stabilire le definizioni dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Queste definizioni dovrebbero tenere conto delle definizioni stabilite nelle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine e OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation. **soppresso**

Or. fr

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. I vini dealcolizzati prevedono l'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non possono essere disciplinati dal regolamento OCM, bensì del regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per garantire che le norme sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai **soppresso**

prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, e al fine di stabilire norme relative ai processi di dealcolizzazione per la produzione di determinati prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati nell'Unione, nonché norme relative alle condizioni di uso dei dispositivi di chiusura nel settore vitivinicolo per far sì che i consumatori siano tutelati dall'uso ingannevole di determinati dispositivi di chiusura associati ad alcune bevande e da materiali di chiusura pericolosi che possono contaminare le bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. fr

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. I vini dealcolizzati prevedono l'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non possono essere disciplinati dal regolamento OCM, bensì del regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

(-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. *Il presente regolamento definisce norme pubbliche, le regole a garanzia della trasparenza dei mercati e gli strumenti di gestione delle crisi che consentono alle autorità pubbliche, e in primo luogo alla Commissione, di garantire il monitoraggio, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli. Il presente regolamento raggruppa i mezzi di cui la Commissione dispone per il conseguimento degli obblighi in materia di cooperazione con le autorità responsabili della regolamentazione dei mercati finanziari, quali definiti nel regolamento delegato (UE) n. 65/2014 e nel regolamento (UE) n. 596/2014.*"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Rimuovendo le disposizioni relative agli interventi settoriali dal regolamento OCM e integrandole nel nuovo regolamento sui piani strategici, la Commissione riorienta il regolamento OCM ponendo l'accento sulle leve di cui dispongono le autorità pubbliche per migliorare il funzionamento dei mercati attraverso la definizione di norme pubbliche, di

regole in materia di trasparenza e di strumenti d'intervento in caso di crisi. L'emendamento proposto precisa altresì l'obbligo di cooperazione con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari derivante dalla revisione della direttiva sui mercati finanziari (MiFID 2, articolo 79, paragrafo 7) e dal regolamento sugli abusi di mercato (MAR, articolo 25).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore

f) nel settore delle carni suine,
1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) nel settore delle carni suine,
1 400 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue: i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E; ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.";

Or. fr

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101>

Motivazione

Il prezzo di intervento delle carni suine non è stato adeguato al ribasso come negli altri casi poiché la carne suina non era più soggetta all'intervento pubblico. Al fine di mantenere la logica della rete di sicurezza a un livello inferiore ai costi di produzione, si propone di rivedere leggermente al ribasso tale soglia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Article 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) *All'articolo 7, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:*

"g bis) *nel settore delle carni di agnello, 4 500 EUR/t per le carcasse di agnello di età inferiore a 12 mesi."*

Or. fr

Motivazione

Il livello del prezzo di intervento delle carni di agnello è stabilito in modo da creare una rete di sicurezza in caso di gravi crisi del mercato. È inferiore ai costi di produzione e alle quotazioni degli ultimi cinque anni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. ***Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.***

Emendamento

(3 quater) *All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Le soglie di riferimento sono aggiornate ***annualmente per tenere conto dell'inflazione.***"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le soglie di riferimento non vengono aggiornate dalla loro ultima diminuzione, avvenuta nei primi anni Duemila. Essendo state stabilite a un livello nettamente inferiore ai costi di produzione medi europei, la loro indicizzazione rispetto all'inflazione non può dunque creare un effetto inflazionistico autosufficiente, ma consentirà di innalzare il livello della rete di sicurezza, attualmente troppo basso.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 11 è inserita la lettera seguente:

"e bis) zucchero bianco;"

Or. fr

Motivazione

I settori ovino e suino sono fortemente esposti al rischio di perturbazioni dei mercati in ragione della Brexit e della situazione sanitaria (peste suina). Altrettanto preoccupante è la situazione del mercato dello zucchero. Queste tre produzioni figurano tra le produzioni che possono beneficiare dell'ammasso privato e, pertanto, si propone di inserirle nell'elenco dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) All'articolo 11 è inserita la lettera seguente:

"e ter) carni ovine fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0204;"

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) All'articolo 11 è inserita la lettera seguente:

"e quater) carni suine fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC ex 203;"

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 12

Testo in vigore

Emendamento

(3 octies) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

"Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco **dal 1° novembre al 31 maggio;**
- b) per il risone, **dal 1° aprile al 31 luglio;**
- c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, **dal 1° marzo al 30 settembre.**

- a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco **durante tutto l'anno;**
- b) per il risone, **durante tutto l'anno;**
- c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, **durante tutto l'anno;**

d bis) per le carni ovine, durante tutto l'anno;

d ter) per le carni suine, durante tutto

l'anno;

d quater) per lo zucchero bianco, durante tutto l'anno.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le precedenti riforme hanno abbassato le soglie di riferimento per l'intervento a un livello così basso da non poter costituire uno sbocco automatico, come è avvenuto ad esempio negli anni Ottanta. Non vi è dunque più motivo di circoscrivere l'intervento a determinati periodi; ciò consentirà di migliorare la reattività dell'autorità di regolamentazione in caso di crisi. In occasione dell'ultima crisi del settore lattiero-caseario è stato inoltre possibile constatare che ciò ha rivestito un certo interesse.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 nonies) All'articolo 16 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'identità delle imprese che si sono avvalse dell'intervento pubblico nonché degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico a fini di conformità ai paragrafi 1 e 3.";

Or. fr

Motivazione

Le informazioni sull'identità degli acquirenti di prodotti acquistati all'intervento pubblico non sono sistematicamente trasmesse alla Commissione, impedendo a quest'ultima di caratterizzare gli effetti delle perturbazioni del mercato e di assicurarsi che gli accordi internazionali siano rispettati. Tale aspetto risulta ancora più importante dal momento che, con le procedure di gara, la vendita delle scorte può essere realizzata a un livello nettamente

inferiore al prezzo d'acquisto e che la differenza che ne consegue può essere considerata come una forma di sostegno.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 61

Testo in vigore

Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo *si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.*

Emendamento

(4 bis) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo **è oggetto di un esame della Commissione nel 2023 con l'obiettivo di valutarne il funzionamento ai fini, eventualmente, della presentazione di proposte per migliorarne l'efficacia."**

Or. fr

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308>

Motivazione

L'attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli intervenuta nel quadro della riforma del 2013 in sostituzione del regime dei diritti di impianto ha prodotto risultati soddisfacenti. È dunque opportuno perpetuare tale sistema mantenendo l'obbligo di valutazione al fine di contribuire a migliorarlo, ove necessario. La data scelta per la valutazione è sufficientemente lontana perché i risultati della valutazione possano contribuire ai lavori preparatori del prossimo periodo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All'articolo 63, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

"b bis) definire, ai fini della gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e ove necessario a livello regionale, una distanza massima tra la sede dell'azienda viticola e il lotto di terreno più distante.";

Or. fr

Motivazione

È necessario adattare la definizione di azienda agricola al settore viticolo. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, un'azienda agricola è definita come tutti i lotti di terreno sfruttati dalla stessa persona giuridica sull'insieme di un territorio di uno Stato membro. Tale definizione non è adeguata né coerente rispetto a un approccio regionale alla gestione del potenziale di produzione nel settore viticolo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) l'esigenza di evitare un **palese** rischio di **significativa** svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5 ter) all'articolo 63, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'esigenza di evitare un rischio di svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj?locale=it>)

Motivazione

L'attuale formulazione della lettera b) è di difficile interpretazione; il presente emendamento la chiarisce, unitamente alla lettera b) bis, che la completa.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) All'articolo 63, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

"b bis) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardando nel contempo la loro qualità.";

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

(5 quinquies) All'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

"Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, a livello nazionale o regionale, uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:";

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri possono applicare criteri di ammissibilità a livello nazionale per l'ottenimento delle autorizzazioni per nuovi impianti; il presente emendamento precisa che ciò può avvenire anche su scala regionale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 65 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 sexies) All'articolo 65, è inserito il comma seguente:

"Uno Stato membro, allorché applica l'articolo 63, paragrafo 2, può avviare una procedura preliminare ufficiale che gli consenta di tenere conto dei pareri delle organizzazioni professionali rappresentative riconosciute a livello regionale in conformità della legislazione di tale Stato membro.";

Or. fr

Motivazione

È importante che i rappresentanti delle organizzazioni professionali nazionali siano associati alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 *septies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 73

Testo in vigore

Emendamento

(5 septies) L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

Articolo 73

"Articolo 73

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione.

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, **nonché per garantire condizioni di parità concorrenziale tra i produttori europei e quelli di paesi terzi**, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Il regolamento OCM stabilisce norme di commercializzazione per molti prodotti. Il mancato rispetto di tali norme impedisce che i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE. Le norme di commercializzazioni dovrebbero includere il rispetto di condizioni di parità concorrenziale tra i produttori europei e quelli di paesi terzi in modo da garantire il principio di equivalenza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 octies) All'articolo 75, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"i bis) carni bovine;"

Or. fr

Motivazione

Il settore della carne bovina non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono fare

l'oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 nonies) All'articolo 75, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"i ter) carni ovine;"

Or. fr

Motivazione

Il settore della carne ovina non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono fare l'oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 decies) All'articolo 75, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"i quater) carni suine;"

Or. fr

Motivazione

Il settore della carne suina non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono fare l'oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 undecies) All'articolo 75, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"i quinquies) latte e prodotti lattiero-caseari.";

Or. fr

Motivazione

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari non figura attualmente nell'elenco dei settori che possono fare l'oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera g

Testo in vigore

Emendamento

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

(5 duodecies) All'articolo 75, paragrafo 4, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

*"g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche, **le pratiche di alimentazione animale** e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;"*

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le norme di commercializzazione possono altresì vertere sul modo in cui vengono alimentati

gli animali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera j

Testo in vigore

j) il luogo di produzione e/o di origine,
***esclusi carni di pollame e grassi da
spalmare;***

Emendamento

***(5 terdecies) All'articolo 75, paragrafo
3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:***

"j) il luogo di produzione e/o di origine;"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

I consumatori dell'UE chiedono di ricevere sempre più informazioni sui luoghi di produzione e di origine di tutti i prodotti che acquistano.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(5 quaterdecies) All'articolo 75,
paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:***

"m bis) il benessere degli animali.";

Or. fr

Motivazione

Anche il benessere degli animali può essere oggetto di norme di commercializzazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e, **se pertinenti, ai fattori** umani;

Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

Or. fr

Motivazione

La definizione di denominazione di origine proposta nell'emendamento si rifa alla definizione prevista a livello internazionale dall'Accordo di Lisbona, tenendo conto delle specificità dell'UE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) All'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto :

"ii bis) il nome è tradizionalmente utilizzato in un determinato luogo;"

Or. fr

Motivazione

La definizione di denominazione di origine proposta nell'emendamento si rifa alla definizione prevista a livello internazionale dall'Accordo di Lisbona.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) che è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o ***Vitis Labrusca*** o da **una varietà che è il risultato di** un incrocio tra la specie *Vitis vinifera*, ***Vitis Labrusca*** e altre specie del genere *Vitis*.

Or. fr

Motivazione

La Commissione propone di ampliare le varietà di uve da vino per le quali sono consentiti l'impianto e il reimpianto. Occorre che queste nuove varietà possano essere utilizzate in prodotti recanti denominazione di origine dai viticoltori che lo desiderino laddove il loro Stato membro decida di classificarle e dunque di autorizzarle sul suo territorio.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo in vigore

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

Emendamento

(13 bis) All'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, *indebolisca o svigorisca* la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308>)

Motivazione

Obiettivo del presente emendamento è rafforzare le disposizioni in materia di tutela delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette nel settore vinicolo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

Emendamento

(13 ter) All'articolo 103, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili, **anche laddove tali prodotti sono utilizzati come ingrediente;**";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj?locale=it>)

Motivazione

Occorre rafforzare le disposizioni in materia di tutela delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette nel settore vinicolo laddove tali prodotti sono utilizzati come ingrediente in un prodotto alimentare. Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari già prevede simili disposizioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) *All'articolo 103, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:*

"d bis) *qualsiasi informazione fornita in malafede in merito a un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta."*;

Or. fr

Motivazione

Occorre rafforzare le disposizioni in materia di tutela delle indicazioni geografiche su Internet provvedendo a completare la legislazione esistente. Il presente emendamento concerne in particolare la protezione dei nomi dei domini.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Al fine di verificare il rispetto del disciplinare, le autorità competenti in materia di controllo o gli organismi delegati di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono controllare gli operatori stabiliti in un altro Stato membro laddove siano coinvolti nel confezionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta registrata sul loro territorio. In considerazione della fiducia che possono accordare agli operatori e ai loro prodotti sulla base dei risultati di precedenti controlli, gli organismi delegati di cui all'articolo 90, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono incentrare le loro azioni di controllo su aspetti chiave del disciplinare precedentemente definiti e comunicati a*

detti operatori.

Or. fr

Motivazione

Esistono attualmente lacune nei controlli effettuati sui vini DOP una volta che questi varcano i confini dello Stato membro in cui sono stati prodotti. Gli organismi preposti al controllo del vino devono poter effettuare o commissionare controlli in un altro Stato membro al fine di limitare le frodi e garantire un prodotto autentico ai consumatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"g bis) la dichiarazione nutrizionale, il cui contenuto può essere limitato al solo valore energetico;"

Or. fr

Motivazione

Il valore energetico del vino deve obbligatoriamente essere riportato sull'etichetta.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) Al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"g ter) l'elenco degli ingredienti.";

Motivazione

L'elenco degli ingredienti deve obbligatoriamente essere riportato sull'etichetta dei vini.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) È inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera g) ter, l'elenco degli ingredienti può essere indicato con un supporto diverso dall'etichetta, a condizione che quest'ultima riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento costituisce una deroga all'obbligo di riportare gli ingredienti sull'etichetta delle bottiglie di vino. L'indicazione obbligatoria degli ingredienti può avvenire in un formato non cartaceo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 – lettera a quinquies (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quinquies) È inserito il paragrafo

segunte:

"3 ter. Al fine di garantire un'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera g) bis, il valore energetico è espresso per 100 ml di prodotto. Il valore energetico può altresì essere espresso in riferimento a una porzione o a un'unità, a condizione che queste siano quantificate e che il numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull'imballaggio. Il valore energetico è:

a) calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

b) espresso in valori medi definiti sulla base:

i) dell'analisi del prodotto effettuata dal produttore; o

ii) dei dati generalmente definiti e accettati per i diversi tipi di vino.";

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento fornisce informazioni utili alla valutazione del valore energetico dei vini.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 121 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) All'articolo 121 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Nel presentare la dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g) bis, il termine "energia" può essere sostituito con la

lettera "E".";

Or. fr

Motivazione

L'indicazione obbligatoria della parola "energia" sulla bottiglia può essere espressa con la lettera "E", senza necessità di indicarla in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò costituisce una semplificazione per i viticoltori e si traduce in costi di etichettatura ridotti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) alla lettera b) è aggiunto il seguente punto v bis):

"v bis) le disposizioni relative all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis);";

Or. fr

Motivazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle regole di etichettatura relative al valore energetico dei vini.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera b – punto v ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) alla lettera b) è aggiunto il seguente punto v ter):

"v ter) le disposizioni relative all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter);";

Motivazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle regole di etichettatura relative all'elenco degli ingredienti contenuti nei vini.

Emendamento 43**Proposta di regolamento****Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione**Emendamento*

(22 bis) All'articolo 149, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

L'attività di trattativa collettiva a nome e per conto degli agricoltori che aderiscono a un'organizzazione riguarda solo le strutture non commerciali senza trasferimento di proprietà. Ciò significa che le cooperative che vendono la produzione dei loro membri sono proprietarie di tale produzione e non sono quindi interessate dalla trattativa collettiva in quanto agiscono come un'unica entità. Si allinea il latte all'articolo 152, paragrafo 1 bis, sopprimendo il riferimento al trasferimento di proprietà.

Emendamento 44**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 151 – comma 1

*Testo in vigore**Emendamento*

(22 ter) All'articolo 151, il primo comma è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano

"A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano

all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese **e il prezzo medio applicato. Si opera una distinzione a seconda che la produzione provenga o meno dall'agricoltura biologica.**";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Al fine di garantire un migliore monitoraggio del mercato del latte, oltre al quantitativo di latte crudo raccolto viene chiesto il prezzo medio applicato. La procedura di dichiarazione è già in atto, si tratta solo di aggiungere la raccolta di un dato complementare. L'argomento secondo cui la fissazione del prezzo potrebbe ritardare la raccolta delle informazioni sui volumi non è accettabile: lo scopo dell'articolo 148 è proprio quello di incoraggiare i collettori a stabilire il più presto possibile il prezzo d'acquisto mediante contratti scritti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 151 – comma 3

Testo in vigore

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

Emendamento

(22 quater) All'articolo 151, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo *e il prezzo medio* di cui al primo comma."

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Al fine di garantire un migliore monitoraggio del mercato del latte, oltre al quantitativo di latte crudo raccolto viene chiesto il prezzo medio applicato. La procedura di dichiarazione è già in atto, si tratta solo di aggiungere la raccolta di un dato complementare. L'argomento

secondo cui la fissazione del prezzo potrebbe ritardare la raccolta delle informazioni sui volumi non è accettabile: lo scopo dell'articolo 148 è proprio quello di incoraggiare i collettori a stabilire il più presto possibile il prezzo d'acquisto mediante contratti scritti.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

(22 quinquies) All'articolo 152, paragrafo 1 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

*"Un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva, **purché una delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), del presente articolo sia effettivamente esercitata, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.***

L'attività di trattativa collettiva di cui al primo comma può avere luogo:";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Gli accordi pratici e le decisioni che rientrano nelle missioni e negli obiettivi delle organizzazioni di produttori definiti dalla PAC sfuggono all'applicazione delle regole di concorrenza, come hanno sottolineato l'avvocato generale Wahl e la Corte di giustizia dell'UE nella causa "Indivia". Si tratta di un'esclusione derivante dalla necessità di assolvere alle missioni affidate dal legislatore ai principali operatori dell'OCM. Il riferimento all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non ha più senso.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(22 *sexies*) *All'articolo 152, paragrafo 1 bis, secondo comma, la lettera a) è soppressa;*

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Questa parte è soppressa perché ripresa nel primo comma dell'articolo 152 bis modificato. Tali modifiche chiariscono l'articolo 152, paragrafo 1 bis.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 *septies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 – paragrafo 1 bis – comma 2 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

(22 *septies*) *All'articolo 152, paragrafo 1 bis, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, ***indipendentemente dal fatto*** che ci sia o ***meno*** un trasferimento di proprietà ***dei*** prodotti ***agricoli dai produttori*** all'organizzazione di produttori;

"b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, ***senza*** che ci sia un trasferimento di proprietà ***di questi*** prodotti all'organizzazione di produttori;"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal->

Motivazione

L'attività di trattativa collettiva a nome e per conto degli agricoltori che aderiscono a un'organizzazione riguarda solo le strutture non commerciali senza trasferimento di proprietà. Ciò significa che organizzazioni di produttori come le cooperative che vendono la produzione dei loro membri sono proprietarie di tale produzione e non sono quindi interessate dalla trattativa collettiva in quanto agiscono come un'unica entità. Si può quindi sopprimere il riferimento al trasferimento di proprietà.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi **dei** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

(22 octies) All'articolo 157, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*"c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi **di tutti i** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:";*

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le organizzazioni interprofessionali, che sono spesso guidate dagli operatori economici dominanti del settore, dovrebbero cercare di difendere gli interessi di tutti i loro aderenti, compresi quelli degli operatori economicamente più fragili o quelli degli operatori impegnati in produzioni o attività più marginali.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

(22 nonies) All'articolo 157, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c bis):

"c bis) contribuiscono a migliorare la trasparenza nelle relazioni commerciali tra i vari anelli della catena, in particolare per il tramite della definizione, dell'attuazione e del controllo del rispetto di norme tecniche da parte degli operatori della filiera.";

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni interprofessionali possono oggi adottare norme relative alla commercializzazione dei prodotti. Tuttavia, esse possono anche adottare norme tecniche (tenore di grasso, marmorizzazione della carne, ecc.) volte ad armonizzare la valutazione delle caratteristiche di un prodotto nella catena, al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori. È pertanto necessario garantire l'attuazione e il controllo di tali norme tecniche in quanto missione delle organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto v

Testo in vigore

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

Emendamento

(22 decies) All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), il punto v) è sostituito dal seguente:

*"v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo **che possono coinvolgere due o più operatori della filiera**, compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; **tali contratti tipo possono***

contenere indicatori pertinenti, indici economici definiti a partire dai costi di produzione pertinenti e dalla loro evoluzione tenendo conto di categorie di prodotti e dei loro diversi sbocchi, indicatori di valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari osservati sui mercati e della loro evoluzione, nonché criteri legati alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità e al contenuto del disciplinare di produzione;";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le organizzazioni interprofessionali possono contribuire alla contrattualizzazione tra due o più operatori della catena di approvvigionamento (contratto tripartito) e possono fornire elementi più precisi riguardo al contenuto dei contratti tipo attuali. Queste disposizioni faciliterebbero la contrattualizzazione all'interno della filiera, il che permetterebbe di creare valore, in particolare tramite un miglioramento della qualità. Ciò contribuirebbe anche a migliorare il reddito degli agricoltori.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – point xv

Testo in vigore

xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore **ai sensi dell'articolo 172 bis**, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra **di loro** di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

Emendamento

(22 undecies) All'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), il punto xv) è sostituito dal seguente:

"xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra **gli attori della catena di approvvigionamento** di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Le organizzazioni professionali possono svolgere un ruolo nel migliorare la ripartizione del valore all'interno della catena di approvvigionamento. Tuttavia, l'OCM consente l'adozione di clausole di ripartizione del valore solo tra l'agricoltore e il suo primo acquirente. L'incertezza che un acquirente nutre circa la possibilità di trasferire i propri impegni al proprio acquirente costituisce un ostacolo alla valorizzazione dei prodotti all'interno delle filiere (soprattutto quelle lunghe) e a una rivalorizzazione dei prezzi per i produttori.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera c

Testo in vigore

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

Emendamento

(22 duodecies) All'articolo 164, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stesura di contratti e clausole tipo, segnatamente di ripartizione del valore, compatibili con la normativa unionale;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

L'emendamento mira a consentire alle organizzazioni interprofessionali di chiedere l'estensione di clausole tipo di ripartizione del valore, al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali all'interno delle filiere, di rafforzare la posizione degli agricoltori permettendo loro di beneficiare in modo più sistematico di una migliore ripartizione del valore aggiunto e di migliorare così il loro reddito.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 terdecies) All'articolo 164, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera n bis):

"n bis) definizione, attuazione e controllo del rispetto di norme tecniche che consentano di valutare con precisione le caratteristiche del prodotto.";

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni interprofessionali possono adottare norme tecniche (tenore di grasso, marmorizzazione della carne, ecc.) volte ad armonizzare la valutazione delle caratteristiche di un prodotto nella catena al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori. È pertanto necessario non solo garantire l'attuazione e il controllo di tali norme tecniche, ma anche poterle estendere ai non aderenti.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Article 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 166 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quaterdecies) È inserito il seguente articolo 166 bis:

"Articolo 166 bis

Regolazione dell'offerta di prodotti diversi dai formaggi, dai vini e dal prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, e di prodotti nazionali tutelati da marchi di qualità

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152, paragrafo 3, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157, paragrafo 3, o di un gruppo di operatori

ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono definire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di loro prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, o di loro prodotti tutelati da un regime di qualità nazionale.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori o dei loro rappresentanti, che rappresentano almeno due terzi della produzione del prodotto in questione e, se del caso, almeno due terzi dei produttori e della produzione del prodotto in questione nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le stesse proporzioni si applicano per quanto riguarda il numero di produttori e la produzione dei prodotti tutelati da regimi di qualità nazionali.

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) coprono solo la regolazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta del prodotto in questione alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in

questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità (anche in termini di salute) e/o allo sviluppo del prodotto in questione.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme da esso stabilite ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo

229, paragrafi 2 o 3, del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Questa modifica permette di estendere a tutti i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta la possibilità attualmente prevista per i formaggi, i vini e il prosciutto di una gestione dell'offerta da parte di un'organizzazione di produttori riconosciuta o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quindicesimo (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 bis

Testo in vigore

Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti ***utili e perdite di mercato***, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.

Emendamento

(22 quindicesimo) L'articolo 172 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 172 bis

Ripartizione del valore

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente, ***così come operatori situati più a valle nella catena del valore***, possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti ***l'evoluzione di mercati di riferimento***, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

L'emendamento proposto consente agli operatori di stabilire nei loro contratti clausole di ripartizione del valore tra due o più operatori. L'espressione "utili e perdite di mercato" è troppo specifica ai mercati a termine, che riguardano solo poche produzioni.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 176 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento

(22 sexdecies) All'articolo 176, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

*"3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. **Tutte le informazioni relative ai richiedenti raccolte dagli Stati membri al momento del rilascio dei titoli sono comunicate mensilmente alla Commissione.**"*

Or. fr

Motivazione

Sebbene l'articolo 177 attribuisca importanti prerogative alla Commissione, questa non sembra farvi ricorso sistematicamente. Le informazioni saranno raccolte una sola volta, senza creare complessità amministrativa per gli utenti. La Commissione sarà inoltre invitata a proporre procedure che mobilitino pienamente le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ridurre l'onere per gli utenti e ottimizzare l'uso delle informazioni.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 177 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(22 septdecies) All'articolo 177, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;

Motivazione

La lettera d) è soppressa per essere coerenti con la soppressione, richiesta dalla Commissione, dell'articolo 189 relativo alle importazioni di canapa e di semi di canapa.

Emendamento 59**Proposta di regolamento****Article 1 – punto 22 octodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(22 octodecies) All'articolo 182, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera b bis):

"b bis) se il volume delle importazioni in un dato anno a tassi preferenziali concordati tra l'Unione e i paesi terzi nel quadro di accordi di libero scambio supera un certo livello ("volume dell'esposizione commerciale").";

Motivazione

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione previsto dall'accordo OMC che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che le importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

Emendamento 60**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)**

Regolamento (UE) n.1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo in vigore**Emendamento*

(22 novodecies) All'articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

dal seguente:

*"Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. **Esso è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione delle dimensioni del mercato europeo. Il prezzo limite è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione dei mercati mondiali e dei costi di produzione.**"*;

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

L'emendamento propone che i prezzi e i volumi limite notificati all'OMC più di 20 anni fa siano aggiornati alla luce dell'evoluzione delle dimensioni del mercato (riduzione del consumo di carne, Brexit e passaggio a un mercato a 27 Stati membri). Va ricordato che l'articolo 182 consente di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che possono derivare dalle importazioni.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n.1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(22 vicies) **All'articolo 182, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:***

"Il volume dell'esposizione commerciale è determinato sulla base delle importazioni a tassi preferenziali, espresse in percentuale del livello totale di esposizione commerciale sostenibile per le filiere interessate.";

Or. fr

Motivazione

L'emendamento propone un nuovo criterio per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione previsto dall'accordo OMC che permette di evitare o di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli che le importazioni possono avere sul mercato dell'Unione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

Emendamento

(26 bis) *All'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate **tra organizzazioni di produttori diverse o tra associazioni diverse** che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.";*

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

La giurisprudenza "Indivia" e il regolamento Omnibus rappresentano un importante passo avanti in vista di un maggior peso degli agricoltori nella catena di approvvigionamento attraverso le rispettive organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori. Il divieto di una clausola di prezzo all'interno di tali organizzazioni con prezzi identici è ormai difficile da comprendere e da giustificare.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Misure per contrastare le turbative del mercato

(26 ter) ***Il titolo dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:***

"Misure per contrastare e gestire le turbative del mercato"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Il contrasto è ovviamente importante, ma, una volta che si verificano, le turbative del mercato devono anche poter essere gestite.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE **e a condizione che le altre**

(26 quater) ***All'articolo 219, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:***

"Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in

misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

forza del TFUE.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Questo articolo conferisce alla Commissione importanti prerogative per intervenire in caso di crisi. Queste prerogative non sono dettagliate, la Commissione dispone di "carta bianca". Questo articolo è stato utilizzato come base per l'aiuto alla riduzione volontaria della produzione lattiera nel 2016. Sopprimendo l'ultima parte del primo comma del paragrafo 1, si sopprime una condizione mal definita che impedisce di utilizzare questo articolo con altre misure.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

Testo in vigore

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, **o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere** i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Emendamento

(26 quinquies)All'articolo 219, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, **rafforzare i controlli all'esportazione, adeguare verso il basso o verso l'alto** i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. **Esse possono anche riguardare l'adeguamento del regime dei prezzi di entrata nel settore degli ortofrutticoli mediante l'avvio di una concertazione con i paesi terzi che esportano verso l'Unione.**";

Or. fr

Motivazione

Dal momento che la Commissione ha soppresso gli articoli da 196 a 204 sulle sovvenzioni all'esportazione, occorre sopprimere, all'articolo 219, il relativo riferimento. Di conseguenza, per mantenere l'equilibrio tra le misure da adottare in caso di squilibri che comportano un aumento o una diminuzione dei prezzi interni, occorre fare riferimento alla possibilità di aumentare o diminuire i dazi e non solo di sospenderli, nonché di rafforzare i controlli all'importazione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 sexies) È inserito il seguente articolo 220 bis:

"Articolo 220 bis

Sistema di riduzione della produzione

1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di concedere un aiuto ai produttori di un settore specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, in un periodo determinato, riducono le consegne rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda del produttore, presentata nello Stato membro in cui questo è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono decidere che le domande di aiuti alla riduzione della produzione siano presentate, a nome dei produttori, da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite in conformità

del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.

3. Se la partecipazione non è sufficiente per riequilibrare il mercato, la Commissione è autorizzata a rendere obbligatoria la riduzione della produzione per tutti i produttori.

4. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione:

a) del volume o del quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

b) della durata del periodo di riduzione e, se necessario, della sua proroga;

c) dell'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e delle relative modalità di finanziamento;

d) dei criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;

e) delle condizioni specifiche per l'attuazione del regime.";

Or. fr

Motivazione

Si tratta della trascrizione nel regolamento OCM dell'aiuto alla riduzione della produzione lattiera applicato nel 2016 sulla base dell'articolo 219. Questo articolo consente di fissare tale meccanismo nel regolamento, passando da una logica di incentivazione a una logica coercitiva.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222

Testo della Commissione

Emendamento

(26 septies) L'articolo 222 è soppresso;

Or. fr

Motivazione

Questo articolo è qualificato come articolo "pro cartello". È stato utilizzato una volta nel 2016 in occasione della crisi del settore lattiero-caseario, ma senza alcun risultato. Al contrario, la PAC deve essere lo strumento per proteggere sia gli agricoltori che i consumatori dagli abusi della concentrazione monopolistica della trasformazione e della distribuzione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Article 1 – paragrafo 1 – punto 26 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 223 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

(26 octies) All'articolo 223, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

"Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, **dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e** delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.";

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

La revisione delle direttive che assicurano la regolamentazione dei mercati finanziari europei

implica l'obbligo per la Commissione e le autorità nazionali di cooperare con le autorità finanziarie.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 223 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 nonies) All'articolo 223, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza del mercato e nel rispetto dei segreti aziendali, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, misure che impongono agli operatori dei mercati con una trasparenza particolarmente bassa di effettuare le loro operazioni attraverso una piattaforma elettronica di scambio.";

Or. fr

Motivazione

L'articolo 223 conferisce alla Commissione importanti prerogative per migliorare la trasparenza sui mercati. Seguendo l'esempio del regolamento EMIR n. 648/2012 per i mercati finanziari, le autorità di regolamentazione dei mercati agricoli avranno la possibilità di imporre che le transazioni OTC opache siano effettuate tramite piattaforme elettroniche di scambio.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – paragrafo 1 – lettere da a a d

Testo della Commissione

Emendamento

(27) All'articolo 225, le lettere **da a) a d)** sono soppresse;

(27) All'articolo 225, le lettere a), **c) e d)** sono soppresse;

Motivazione

Delle quattro soppressioni proposte dalla Commissione, ci opponiamo alla soppressione della lettera b) sullo sviluppo del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) entro **il 30 giugno 2014 ed entro** il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

Emendamento

(27 bis) All'articolo 225, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2018 , il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2024, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;"

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

La gestione dell'uscita dal regime delle quote latte è stata più che rischiosa. La Commissione deve continuare a riferire sulla mobilitazione dei meccanismi messi a disposizione degli Stati membri per garantire una migliore organizzazione dei produttori, ma anche sulle proprie azioni di gestione delle crisi.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) *All'articolo 225 è aggiunta la seguente lettera d bis):*

"d bis) entro il 30 giugno 2019, sulla strategia della Commissione per sfruttare al meglio le disposizioni contenute nel regolamento al fine di prevenire e gestire le crisi sui mercati agricoli interni che potrebbero insorgere a seguito del ritiro del Regno Unito;"

Or. fr

Motivazione

Questo articolo impone alla Commissione di riferire su questioni relative all'applicazione del regolamento. In considerazione della limitata attività della Commissione in materia di valutazione del primo pilastro della PAC e in vista della Brexit, è importante che la Commissione proponga una strategia di prevenzione e gestione delle crisi una volta che saranno definiti i principali scenari Brexit.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 quater) *All'articolo 225 è aggiunta la seguente lettera:*

d ter) entro il 31 dicembre 2019, sulla definizione dei diversi tipi di crisi dei mercati agricoli al fine di stabilire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per un migliore dialogo

Motivazione

È inoltre richiesta una relazione affinché la Commissione istituisca un repertorio per la caratterizzazione delle crisi del mercato agricolo; la relazione servirà da base per stabilire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione della Commissione e permetterle di intervenire ove necessario.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 quinquies) All'articolo 225 è aggiunta la seguente lettera:

d quater) entro il 31 dicembre 2020, sulle potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per modernizzare i rapporti della Commissione con le autorità nazionali e le imprese, al fine di garantire in particolare una maggiore trasparenza dei mercati

Motivazione

Sebbene la semplificazione e la modernizzazione siano le parole chiave della riforma, la Commissione non ha presentato alcuna proposta concreta per utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare il dialogo tra essa, gli Stati membri e le imprese, in particolare in materia di trasparenza dei mercati.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) È inserito il seguente articolo:

Articolo 226 bis

Piano di gestione delle crisi

1. La Commissione elabora un piano di gestione delle crisi per l'attuazione degli aiuti dell'Unione finanziati con il FEAGA al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'obiettivo di stabilizzare i mercati.

2. Sulla base della relazione che definisce i diversi tipi di crisi di cui all'articolo 225, lettera c), e del lavoro di valutazione svolto in particolare sul primo pilastro della PAC, la Commissione definisce una strategia d'intervento per ciascun tipo di crisi. In merito a ciascuno degli strumenti di gestione dei mercati definiti dal presente regolamento viene effettuata un'analisi SWOT al fine di individuare le potenziali sinergie tra gli strumenti.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire i target finali e intermedi quantitativi per il contributo degli strumenti del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta una proposta relativa al piano di gestione delle crisi al Parlamento europeo e al Consiglio. Su tale base, gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi piani strategici concernenti la PAC.

4. Il piano di gestione delle crisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e prevede una

clausola di revisione intermedia in data 30 giugno 2024 nel corso della quale viene ottimizzata la coerenza generale con i piani strategici degli Stati membri ai fini di una maggiore efficienza nell'uso dei fondi pubblici e di un maggiore valore aggiunto dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Sono ripresi sinteticamente gli articoli 91 e 113 del progetto di regolamento sui piani strategici secondo cui gli Stati membri devono presentare e giustificare le loro scelte alla Commissione. La Commissione dovrebbe definire la propria strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire le proprie priorità.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 226 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) È inserito il seguente articolo:

Articolo 226 ter

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La Commissione istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per comunicare, monitorare e valutare i risultati del piano di gestione delle crisi nel corso della sua messa in atto.

2. Tale quadro comprende i seguenti elementi:

a) una serie di indicatori comuni concernenti il contesto, la realizzazione, i risultati e l'impatto che fungano da base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sulla performance;

b) i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

d) le relazioni annuali sulla performance del piano di gestione delle crisi per ciascuna delle produzioni colpite nel corso dell'anno;

e) le misure relative alle riserve di efficienza nell'utilizzo del FEAGA nel suo complesso.

3. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ha lo scopo di:

a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della PAC;

b) riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso delle prerogative conferite alla Commissione in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

c) abbandonare l'attuale logica dell'utilizzo del bilancio FEAGA;

d) sviluppare una logica di gestione anticiclica dei mercati e dei redditi agricoli nell'ambito della quale la Commissione ottimizza l'uso dei fondi pubblici in funzione dei cicli economici, delle avversità climatiche e delle tensioni geopolitiche.

Or. fr

Motivazione

Sono ripresi sinteticamente gli articoli 91 e 113 del progetto di regolamento sui piani strategici secondo cui gli Stati membri devono presentare e giustificare le loro scelte alla Commissione. La Commissione dovrebbe definire la propria strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire le proprie priorità.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 227 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre **2013**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

(28 quater) *All'articolo 227, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:*

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre **2020**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo."

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Si tratta di un aggiornamento ai fini della prossima programmazione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

2 bis) *Per "cera d'api" si intende una sostanza costituita esclusivamente dalla*

secrezione delle ghiandole ceripare delle api operaie della specie Apis Mellifera e utilizzata nella costruzione dei nidi d'ape

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: cera d'api.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:

2 ter) Per "pappa reale" si intende una sostanza naturale secreta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api nutrici della specie Apis Mellifera. Questa sostanza è utilizzata principalmente per nutrire le larve e le regine, è un prodotto fresco, naturale e non trattato. Può essere filtrata (senza ultrafiltrazione) ma nessuna sostanza può essere aggiunta.

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: pappa reale

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 quater) *Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

2 quater) *Per "propoli" si intende una resina di origine esclusivamente naturale e vegetale, raccolta dalle api operaie della specie Apis Mellifera da alcune fonti vegetali, alla quale è aggiunta la loro stessa secrezione (principalmente cera e secrezione salivare). Questa resina è utilizzata principalmente come protezione dell'alveare.*

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: propoli

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 quinquies) *Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

2 quinquies) *Per "granuli di polline" si intendono grani accumulati di polline raccolto dalle api operaie della specie Apis Mellifera, compattato dalle zampe posteriori con l'ausilio di miele e/o di nettare e con la secrezione dell'ape.*

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: granuli di polline

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 sexies) *Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

2 sexies) *Per "polline d'ape" o "pane d'ape" si intendono i grani di polline ricoperti nelle celle del nido d'ape e che subiscono un trattamento naturale che conduce alla presenza di enzimi e del microbiota commensale. È utilizzato dalle api nutrici per nutrire la covata.*

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: polline d'ape o pane d'ape

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 29 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX – paragrafo 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 septies) *Nella parte IX dell'allegato II è aggiunto il seguente punto:*

2 septies) *Per "veleno d'ape" si intende la secrezione della ghiandola del veleno dell'ape usato dalle api per difendersi dagli aggressori dell'alveare.*

Or. fr

Motivazione

Definizioni dei prodotti dell'alveare: veleno d'ape

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – titolo

Testo in vigore

Emendamento

(31 bis) *Il titolo della parte I è
sostituito dal testo seguente:*

Carni di bovini di età inferiore a dodici
mesi

Carni di bovini *e di ovini* di età inferiore a
dodici mesi

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – punto II – titolo

Testo in vigore

Emendamento

(31 ter) *Nel titolo I, il titolo del
punto II è sostituito dal testo seguente:*

II. Classificazione dei bovini di età
inferiore a 12 mesi alla macellazione

"II. Classificazione dei bovini *e degli ovini*
di età inferiore a 12 mesi alla macellazione

Or. fr

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – punto II – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 quater) Nella parte I, punto II, dell'allegato VII è aggiunto il paragrafo seguente:

Al momento della macellazione tutti gli ovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella categoria seguenti:

Categoria A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

Lettera di identificazione della categoria A.

Or. fr

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – punto II – paragrafo 2

Testo in vigore

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

Emendamento

(31 quinquies) Nell'allegato VII, parte I, punto II, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini **e gli ovini** o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – punto III – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 sexies) Nella parte I, punto III, dell'allegato VII è aggiunto il paragrafo seguente:

1 bis. Le carni ottenute da ovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

Paese di commercializzazione:

**Denominazioni di vendita da utilizzare:
agnello**

Or. fr

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato – parte I – punto III – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

Emendamento

(31 septies) Nell'allegato VII, parte I, punto III, il paragrafo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente:

Le denominazioni di vendita per la categoria **bovina V e la categoria ovina A**, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di

accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – punto III – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μσχόρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

Emendamento

(31 octies) Nell'allegato VII, parte I, punto III, il paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μσχόρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

Analogamente, il termine "agnello" non può essere utilizzato in una denominazione di vendita né indicato sull'etichettatura di carni ottenute da ovini di età superiore a dodici mesi.

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101>)

Motivazione

Il termine "agnello" non è armonizzato a livello europeo. Tuttavia, una percentuale significativa di animali di età superiore a 12 mesi viene venduta sul mercato europeo con il termine "agnello" senza rispondere alle aspettative del consumatore in termini di tenerezza. In considerazione del calo del consumo di carne ovina, della Brexit e della negoziazione di accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda, appare necessario evitare qualsiasi denominazione impropria della carne di agnello.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

(32) Nella parte II dell'allegato VII sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:

soppresso

"(18) Il termine "dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 0,5 % vol.

(19) Il termine "parzialmente dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante gassificato di cui al punto 9;

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai processi specificati nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e

c) ha un titolo alcolometrico totale

superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai processi indicati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale.”;

Or. fr

Motivazione

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. I vini dealcolizzati necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non possono essere disciplinati dal regolamento OCM, bensì del regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – parte I – sezione E

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Nella parte I dell'allegato VIII è aggiunta la seguente sezione E:

soppresso

"E. Processi di dealcolizzazione

Sono autorizzati i seguenti processi di dealcolizzazione, utilizzati singolarmente o congiuntamente, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 9:

- a) parziale evaporazione sotto vuoto;*
- b) tecniche a membrana;*
- c) distillazione.*

I processi di dealcolizzazione non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con l'aumento del tenore di

zuccheri nel mosto di uve.”.

Or. fr

La creazione di questa nuova categoria di vini dealcolizzati non corrisponde alla definizione di vino di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. I vini dealcolizzati necessitano dell'aggiunta di aromi per compensare la mancanza di alcool e sono assimilabili a prodotti industriali. Tali prodotti a base di vino non possono essere disciplinati dal regolamento OCM, bensì del regolamento (UE) n. 251/2014 sui vini aromatizzati.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XI

Testo della Commissione

(33 bis)

Emendamento

L'allegato XI è soppresso.

Or. fr

Motivazione

Il regime delle quote nel settore dello zucchero è abolito. La Commissione non ha soppresso l'allegato XI.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XII

Testo della Commissione

(33 ter)

Emendamento

L'allegato XII è soppresso.

Or. fr

Motivazione

Il regime delle quote nel settore dello zucchero è abolito. La Commissione non ha soppresso l'allegato XII.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XIII

Testo della Commissione

Emendamento

(33 quater) L'allegato XIII è soppresso.

Or. fr

Motivazione

Il regime delle quote nel settore dello zucchero è abolito. La Commissione non ha soppresso l'allegato XIII.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai **suoi** fattori naturali e, **se pertinenti, ai fattori** umani;

b) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai fattori naturali e umani.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento chiede di mantenere la definizione della denominazione d'origine adattandola all'accordo di Lisbona. I fattori umani sono infatti essenziali per la caratterizzazione del prodotto a denominazione d'origine. Inoltre, l'attenuazione dei fattori umani avrebbe conseguenze sulla protezione dei prodotti a livello internazionale, in quanto

gli oppositori spesso sostengono che esistono somiglianze tra l'ambiente naturale e quello geografico per ridurre la particolarità delle denominazioni d'origine.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(3) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è **soppressa**;

Emendamento

(3) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è **sostituita dal testo seguente**:

"d) gli elementi di tracciabilità che permettono di attestare che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2;

Or. fr

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151>)

Motivazione

L'attuale formulazione della lettera d) sulla definizione della zona geografica delimitata contenuta nel disciplinare è ambigua; si propone di modificarla leggermente sottolineando la tracciabilità del prodotto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio di cui al

Emendamento

soppresso

paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che;

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione di non prevedere più una durata massima per alcuni periodi transitori indebolisce la tutela della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta. L'assenza di un termine può dar luogo a confusione per i consumatori e a un trattamento iniquo per i produttori.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

– per i dipartimenti francesi d'oltremare: **267 580 000** EUR;

Emendamento

– per i dipartimenti francesi d'oltremare: **278 410 000** EUR;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

– per le Azzorre e Madera: **102 080 000** EUR;

Emendamento

– per le Azzorre e Madera: **106 210 000** EUR;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione

– per le isole Canarie: **257 970 000**
EUR.

Emendamento

– per le isole Canarie: **268 420 000**
EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **25 900 000** EUR;

Emendamento

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **26 900 000** EUR;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

– per le Azzorre e Madera: **20 400 000** EUR;

Emendamento

– per le Azzorre e Madera: **21 200 000** EUR;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 4

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione

– per le isole Canarie: **69 900 000** EUR.

Emendamento

– per le isole Canarie: **72 700 000** EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 5

Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a **23 000 000** EUR.

Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a **23 930 000** EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 5

Regolamento (UE) n. 229/2013

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **6 830 000** EUR.

Emendamento

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **7 110 000** EUR.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o etichettati prima dell'applicazione delle disposizioni pertinenti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riguarda i vini etichettati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e, in particolare, la parte relativa ai nuovi obblighi in materia di etichettatura.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), l'articolo 119, paragrafo 3 ter e l'articolo 121, paragrafo 2 bis, si applicano il ... [un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato].

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria del valore energetico entreranno in vigore un anno dopo l'adozione dell'atto delegato.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter) e l'articolo 119, paragrafo 3 bis, si applicano il ... [due anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato].

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti entreranno in vigore due anni dopo l'adozione dell'atto delegato.

MOTIVAZIONE

Non è all'altezza delle sfide il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC) proposta dalla Commissione. Dal 2014 la crisi del reddito agricolo colpisce la maggior parte della produzione e incide in modo leggermente maggiore sul ricambio generazionale della popolazione agricola. I consumatori europei non hanno mai attribuito così tanta importanza al cibo che mettono in tavola e non riescono a comprendere perché l'Unione non si adoperi maggiormente per garantire la qualità dei prodotti e la dignità di chi li produce.

È giunto il momento di fare il punto sui miti degli anni '90, quando l'orientamento al mercato fu elevato a idolo della PAC, mentre non era mai stata così forte la concentrazione monopolistica della fornitura di fattori produttivi per l'agricoltura, dell'agroalimentare e della distribuzione. In un momento in cui il multilateralismo perde colpi e cede il passo a una guerra commerciale senza precedenti, l'Unione deve darsi un'autonomia strategica e ritrovare gli attributi della sua sovranità alimentare, altrimenti tale mancanza di efficacia spianerà sempre di più la strada a coloro che vogliono rimettere in discussione la costruzione europea.

Senza illudersi di poter concludere i negoziati prima della fine del mandato, a causa di un avvio troppo tardivo e delle incertezze sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il relatore ha deciso di utilizzare la proposta della Commissione, che si presenta molto debole, al fine di portare avanti l'idea della necessità di un'ampia revisione del regolamento OCM che lo trasformerebbe in un vero e proprio regolamento per la gestione delle crisi agricole.

Alla luce dei nostri impegni internazionali è necessario porre un termine alle sovvenzioni all'esportazione, come proposto dalla Commissione. Allo stesso tempo, non esportare più gli squilibri del nostro mercato interno presuppone di disporre realmente di strumenti d'azione atti a gestire le crisi. Tali strumenti sono già presenti nel regolamento e la riforma del 2013 ne ha permesso il rafforzamento. Nel 2016 l'introduzione del sostegno alla riduzione volontaria della produzione di latte ha dimostrato che tale tipo di strumento è efficace e può ottenere consenso nell'Unione. Tuttavia, occorre migliorare la reattività per ciò che riguarda la mobilitazione degli strumenti al servizio di un vero e proprio orientamento del mercato comune e a tale obiettivo contribuirà la revisione della riserva per le crisi proposta dalla Commissione. Il relatore è del parere che non si tratti di limitare le prerogative della Commissione e ripristinare l'attivazione automatica degli strumenti, proprio il contrario: è necessario responsabilizzare la Commissione consentendole, come a qualunque altra autorità di gestione, di elaborare una strategia d'azione nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che costituirà la base per il dialogo con il Parlamento e con il Consiglio.

L'intervento pubblico (ammasso pubblico) deve continuare a costituire una rete di sicurezza utilizzata, qualora non rimangano altri mezzi, nel momento in cui i prezzi sono nettamente inferiori al loro livello di equilibrio. La mobilitazione degli altri strumenti deve, tuttavia, consentire di evitare la costituzione scorte eccessive. Il relatore propone che la maggior parte della produzione ammissibile all'aiuto fornito dall'ammasso privato possa anche beneficiare

della rete di sicurezza pubblica. Propone inoltre un nuovo criterio di attivazione dei dazi addizionali all'importazione al fine di consentire un nuovo aggiornamento dei prezzi e dei volumi di attivazione rimasti immutati da più di vent'anni.

Al fine di avviare l'elaborazione della strategia d'azione della Commissione in materia di gestione delle crisi, il relatore chiede che vengano redatte due relazioni: la prima relativa alle risposte che dovranno essere fornite in caso di crisi post Brexit; la seconda riguardante la caratterizzazione dei diversi tipi di crisi che possono colpire i mercati agricoli.

L'intera PAC non può essere rimandata agli Stati membri e ai piani strategici nazionali. La Commissione deve continuare a svolgere la sua funzione di garante dell'integrità del mercato comune di fronte alle crisi. In particolare, senza un miglioramento significativo delle condizioni retributive degli agricoltori tramite una migliore regolamentazione dei mercati in grado di dare sicurezza agli agricoltori nel quadro della transizione ambientale, la PAC continuerà a essere inefficace in termini ambientali e rispetto ai cambiamenti climatici.

Il relatore sostiene l'orientamento della Commissione per una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri e degli agricoltori, in particolare attraverso il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori. Ciò non deve tuttavia realizzarsi a scapito delle regioni e la Commissione deve definire il suo ruolo nella gestione pubblica delle crisi allo scopo di conseguire una buona complementarità con la gestione privata dei rischi assicurata dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni. Le soluzioni di tipo assicurativo, come le assicurazioni e i fondi di mutua assistenza, non possono sostituire l'intervento pubblico in quanto esse non possono fornire alcun aiuto in caso di persistente depressione dei mercati o di mercati colpiti da disfunzioni dovute agli squilibri dei poteri negoziali.

Al fine di proseguire il percorso verso la responsabilizzazione degli attori economici, il relatore propone, in continuità con l'importante lavoro svolto dal Parlamento nel corso dei negoziati sul regolamento omnibus, di eliminare le incertezze che ancora sussistono in merito alle possibilità offerte agli agricoltori di organizzarsi meglio, in linea con la causa "Endives" (causa relativa all'indivia). Il relatore chiede, in compenso, la soppressione dell'articolo 222, noto come "pro-cartello", poiché non è accettabile l'autorizzazione, sebbene temporanea, di cartelli al fine porre rimedio alle conseguenze di un'eccessiva deregolamentazione.

Il relatore propone di estendere le disposizioni relative al controllo dell'offerta, attualmente in vigore per formaggi, prosciutti e vino, a tutta la produzione a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, nonché a tutti i prodotti aventi un marchio ufficiale di qualità (marchio) e a qualsiasi nuova menzione riservata facoltativa e supplementare collegata in particolare alla salute.

Se meglio organizzati, i produttori saranno in grado di partecipare a una più equa ripartizione del valore aggiunto in seno alle filiere. La complementarità tra la gestione privata dei rischi e la gestione pubblica delle crisi deve portare a un migliore funzionamento dei mercati e quindi a un aumento della quota del reddito agricolo derivante dalla commercializzazione dei prodotti.

Il relatore propone pertanto una clausola di revisione intermedia al 30 giugno 2024 allo scopo di migliorare la coerenza e l'efficienza globale del regolamento sui piani strategici e del regolamento OCM. Si tratterà di esaminare le vie d'uscita dagli aiuti disaccoppiati che continueranno a essere sempre più criticati dai nostri partner internazionali, come il recente attacco degli Stati Uniti che ha colpito le olive da tavola spagnole. A più lungo termine, si tratterebbe di abbandonare la logica a compartimenti stagni al fine di rendere coerenti tutti gli strumenti che consentono un orientamento anticiclico dei mercati e dei redditi, compreso un programma di aiuti alimentari notevolmente rafforzato e una politica relativa agli agrocarburanti più flessibile per dare priorità alla sicurezza alimentare rispetto agli usi non alimentari e fungere da ammortizzatore rispetto all'instabilità dei mercati agricoli.

Il relatore osserva che la proposta della Commissione non contiene alcuna disposizione in merito agli sviluppi normativi introdotti dalla revisione delle direttive e dei regolamenti finanziari (direttive Barnier), mentre le materie prime agricole rientrano ormai nel quadro di vigilanza garantito dalle autorità responsabili della regolamentazione dei mercati finanziari. Tuttavia, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 e l'articolo 79, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE fanno riferimento a tale regolamento e stabiliscono gli obblighi di cooperazione della Commissione nel settore dei prodotti agricoli.

Per ovviare a tale lacuna, caratteristica della marginalizzazione dei servizi incaricati dell'agricoltura all'interno della Commissione, il relatore propone di fare riferimento a tale obbligo di cooperazione e aggiungere disposizioni che rendano automatico il trasferimento di informazioni dagli Stati membri alla Commissione, in particolare per ciò che riguarda le informazioni relative ai certificati di importazione o agli stoccaggi pubblici. Si tratta inoltre di integrare l'articolo 223 conferendo alla Commissione il potere di imporre l'uso di piattaforme elettroniche di scambio al fine di aumentare la trasparenza dei mercati non regolamentati più opachi.

Più in generale, il relatore chiede l'elaborazione di una relazione sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, della tecnologia blockchain per migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre gli oneri amministrativi. Nel 2016 la relazione della task force in merito al funzionamento dei mercati agricoli aveva sottolineato tale argomento, la Commissione non ha tuttavia presentato alcuna proposta in materia, anche se la semplificazione e la modernizzazione dovrebbero essere le parole d'ordine.

Il relatore avanza altresì alcune proposte per estendere le prerogative delle organizzazioni interprofessionali in materia di trasparenza e di qualità. In linea con la proposta della Commissione riguardante il rispetto delle norme comunitarie per i vini in transito, la proposta del relatore suggerisce di ampliare il numero di prodotti interessati dalle norme di commercializzazione, al fine di progredire verso una maggiore parità di trattamento tra i produttori europei e quelli dei paesi terzi.

Per ciò che riguarda le disposizioni relative al settore viticolo, il relatore chiede che il sistema di autorizzazioni degli impianti di viti sia mantenuto oltre il 2030, pur conservando l'obbligo di valutazione fino al 2023 al fine di consentire alle organizzazioni professionali di esprimersi. Il relatore si oppone alla proposta della Commissione che intende modificare la definizione di denominazione d'origine protetta per allinearla a quella contenuta nell'accordo TRIPS e chiede che sia ripresa la definizione dell'accordo internazionale di Lisbona. Il relatore approva la proposta della Commissione di autorizzare l'uso di nuove varietà di uve da vino, anche per i vini a denominazione di origine.

Il relatore ritiene che i vini dealcolizzati non possano beneficiare dello stesso regime del vino perché non corrispondono alla definizione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. L'assenza di alcol deve essere compensata dall'aggiunta di aromi artificiali, il che implica un processo industriale. Il relatore ritiene importante soddisfare la richiesta di trasparenza dei consumatori. Le informazioni riguardanti le calorie e gli ingredienti del vino devono poter figurare sull'etichetta o, per ciò che riguarda gli ingredienti, anche in forma dematerializzata.